



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 6 DEL 19/02/2020

OGGETTO: prescrizioni per il Carnevale 2020. Divieto di detenzione, di consumo, di vendita e di somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine in occasione delle sfilate dei carri allegorici.

IL SINDACO

PREMESSO che nelle giornate di Domenica 23 febbraio e Martedì 25 febbraio 2020 ad Olbia in occasione del Carnevale si terranno le tradizionali sfilate dei carri allegorici e gruppi mascherati lungo il percorso individuato nel centro abitato;

CONSIDERATO che questi eventi richiameranno un numero significativo di persone, tra cui molte famiglie che affolleranno gli spazi pubblici interessati dalle sfilate;

TENUTO CONTO che, abitualmente, durante le giornate del Carnevale si portano e si consumano nelle piazze e nelle aree pubbliche bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik, e in lattine, che possono potenzialmente trasformarsi in oggetti contundenti;

RILEVATO che le stesse bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e lattine, abbandonate lungo le strade, giardini e luoghi pubblici, danno un'immagine negativa e degradante della città di Olbia;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare le disposizioni più idonee ed efficaci per preservare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana ed il decoro cittadino durante lo svolgimento delle sfilate dei carri allegorici;

CONSIDERATO, a questo proposito, fondamentale impedire il porto e la vendita, su area pubblica, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;

RITENUTO opportuno, per le stesse ragioni, disporre inoltre il divieto di vendita, anche attraverso distributori automatici, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, l'adozione con atto motivato di provvedimenti contingibili e urgenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Sassari ai sensi dell'art 54 comma 4 del D. L.vo 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

VISTI: la Legge 447 del 26/10/1995 e, in particolare, l'art. 6 e l'art. 10, comma terzo;
il comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la Legge 24/11/1981 n° 689;
l'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008;
la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
il T.U.L.P.S.;
lo Statuto del Comune di Olbia;

ORDINA

Dalle ore 12,00 alle ore 21,00 dei giorni 23 febbraio 2020 e 25 febbraio 2020, nell'area ricompresa tra la rotatoria del Ponte di Ferro, Via Roma, Via Mameli, Via San Simplicio, Via G. D'Annunzio, Via Dei Lidi ed il mare, sono vietate la detenzione e la vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;

I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero intrattenimenti musicali e danzanti, nonché i titolari di licenza ambulante – autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande – **dovranno somministrare bevande da asporto, esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l'utilizzo della plastica;**

E' vietato detenere e consumare bevande di qualsiasi genere nelle aree pubbliche succitate, **se non contenute in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l'utilizzo della plastica;**

E' disposto inoltre il divieto di vendita, anche attraverso distributori automatici, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine **dalle ore 12,00 alle ore 21,00 dei giorni 23 febbraio 2020 e 25 febbraio 2020;**

Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno inoltre punite, salvo che non costituiscano più grave reato, ai sensi dell'art. 650 c.p.;

INOLTRE DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia e alle Forze dell'Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti e i controlli di competenza;
- pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
- pubblicata sul sito internet del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 19/02/2020

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente